



ORDINANZA n. 77 del 03/04/2023

OGGETTO: Esercizio degli impianti termici – D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e successivo decreto MITE del 6 ottobre 2022.

Autorizzazione alla accensione degli impianti termici, a servizio degli edifici pubblici e privati, per il periodo dal 8/04/2023 al 17/04/2023 compresi.

IL SINDACO

VISTE:

- le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni con temperature al disotto delle medie stagionali - in particolare nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 2. del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e successivo decreto MITE del 6 ottobre 2022, per la Zona Climatica D, della quale fa parte il Comune di Ancona, l'esercizio degli impianti termici è consentito dal 8 novembre al 7 aprile per una durata massima ore 11 giornaliere;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3. del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e successivo decreto MITE del 6 ottobre 2022, per la stessa Zona Climatica, al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (pertanto per una durata massima 5 h e 30' giornalieri);

RITENUTO:

- che le previsioni di temperature saranno per il periodo di Pasqua e per la settimana successiva al di sotto della media stagionale – specialmente nelle ore notturne - giustificano la proroga del periodo di esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati ubicati nel territorio del Comune di Ancona;
- che ricorrono le condizioni per prorogare il periodo di esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati compresi nel territorio del Comune di Ancona, a decorrere dal 8/04/2023 fino al 17/04/2023 compresi, fatte salve le disposizioni previste per gli edifici e i casi indicati al medesimo art. 4, comma 5 e 6 citato del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e art. 1, comma 4 del decreto MITE del 6 ottobre 2022;

VISTO INOLTRE:

- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e art. 1, comma 5 del decreto MITE del 6 ottobre 2022 che prevede che il sindaco con propria ordinanza, può ampliare a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio degli impianti termici sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- l'art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento;

A U T O R I Z Z A

IL PROLUNGAMENTO DELLA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI COMPRESI NEL COMUNE DI ANCONA PER IL PERIODO DAL 8/04/2023 AL 17/04/2023 COMPRESO, CON UNA DURATA GIORNALIERA NON SUPERIORE ALLA METÀ DI QUELLA CONSENTITA IN VIA ORDINARIA E NEL RISPETTO DEI VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE STABILITI DALL'ART. 1, COMMA 7 DEL DECRETO MITE DEL 6/10/2022.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. Ai sensi delle normative vigenti il responsabile del procedimento è l'ing. Corrado Albonetti. Si informa infine che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'Ordinanza ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Dalla Residenza Municipale,

*Il titolare di P.O. n° 20
per delega di firma (DD 2330/2022)
ing. Corrado Albonetti*

Il Dirigente della Direzione LL. PP. e Sport
ing. Stefano Capannelli

**IL SINDACO
Valeria Mancinelli**

.....

IL PRESENTE ATTO VERRA' INVIATO TRAMITE E-MAIL A:

✦ **CONFARTIGIANATO** - luca.bocchino@confartigianatoimprese.net

IL PRESENTE ATTO VERRA' TRASMESSO A MEZZO PROTOCOLLO INTERNO A:

- Comune di Ancona, Servizio Comunicazione Istituzionale - URP
- Comune di Ancona, Servizio Stampa

.....

Scheda pro TRASPARENZA relativa a

^ **Ordinanza sindacale n. 77 del 03/04/2023**

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)"(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
ing. Stefano Capannelli

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi”)

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione
ing. Stefano Capannelli

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

- ^ Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.